



**COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO**  
**Provincia di Brescia**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 97**

**Del 10/09/2026**

**OGGETTO:**     **Adozione del piano attuativo di iniziativa privata denominato “Ambito di Trasformazione AT.07 - via S. Filastro” – Pratica Edilizia PE/2026/11480 - Richiedente: Nuova Immobiliare Camignone s.r.l.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore **09:20**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

| Nominativo             | Ruolo             | Presente | Assente | Da remoto |
|------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|
| SIMONINI VINCENZO      | Sindaco           | Si       |         |           |
| PEZZOTTI LUCIA         | Vicesindaco       | Si       |         |           |
| ALBERTELLI GIAMBORTOLO | Assessore esterno |          | Si      |           |
| BABAGLIONI FRANCESCA   | Assessore esterno |          | Si      |           |
| GAROSIO ELISA          | Assessore esterno | Si       |         |           |

Tot. **3**

Tot. **2**

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE, PEDERSINI ENRICA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 97

**OGGETTO:** Adozione del piano attuativo di iniziativa privata denominato “Ambito di Trasformazione AT.07 - via S. Filastro” – Pratica Edilizia PE/2026/11480 - Richiedente: Nuova Immobiliare Camignone s.r.l.

# LA GIUNTA COMUNALE

**ATTESO CHE** il Comune di Provaglio d’Iseo è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/04/2024, divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul BURL n. 29 del 17/07/2024, successivamente aggiornato per correzione di errori materiali/rettifica con deliberazione C.C. n. 10 del 21/03/2026, pubblicata sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 29/04/2026;

## PREMESSO CHE:

- la società **Nuova Immobiliare Camignone s.r.l.** è proprietaria delle aree ricomprese nell’Ambito di Trasformazione AT.07, individuate catastalmente al foglio 25, mappali 157, 159 e 160;
- la superficie territoriale indicativa dell’Ambito individuata dal Documento di Piano è pari a mq 16.394,00 e che, a seguito della verifica catastale e del rilievo topografico allegati al Piano Attuativo, la superficie territoriale effettiva del comparto risulta pari a mq 16.430,00, ferma restando la S.L.P. massima convenzionata di mq 3.500,00 e il rispetto degli ulteriori parametri urbanistico-edilizi previsti dalla scheda AT.07;
- in data 19/05/2026, prot. n. 4696, la società ha presentato istanza di Piano Attuativo per la realizzazione di una nuova lottizzazione residenziale in via S. Filastro, nella frazione di Provezze, registrata come Pratica Edilizia n. 11480/2026;
- con nota prot. n. 4861 del 22/05/2026 l’Ufficio ha richiesto le integrazioni documentali necessarie alla prosecuzione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. n. 12/2005;
- la documentazione progettuale è stata successivamente integrata e aggiornata con protocolli n. 6016 del 30/06/2026, n. 6318 del 07/07/2026, n. 7202 del 04/08/2026 e n. 8026 del 01/09/2026;
- il progetto del Piano Attuativo è stato predisposto, per la componente urbanistica, dall’Ing. Enzo Capoferri e, per le opere di urbanizzazione, dall’Ing. Paolo Mondolo ed è costituito dagli elaborati tecnici e amministrativi depositati agli atti della P.E. n. 11480/2026, dettagliatamente individuati nello schema di convenzione urbanistica;
- con relazione istruttoria conclusiva del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 8322 del 08/09/2026, acquisita agli atti della pratica edilizia, si è conclusa con esito positivo la fase istruttoria prevista dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 12/2005;
- l’esito positivo dell’istruttoria è stato comunicato al soggetto proponente con nota prot. n. 8331 del 09/09/2026;

## CONSIDERATO CHE:

- l’art. 10 del Titolo III delle N.T.A. del Documento di Piano disciplina l’“Ambito di Trasformazione AT.07 – via S. Filastro”, subordinandone l’attuazione all’approvazione di un Piano Attuativo;

- la destinazione prevista è residenziale, con S.L.P. massima pari a mq 3.500,00 e con i parametri urbanistico-edilizi stabiliti dalla specifica scheda d'Ambito;
- la scheda AT.07 individua gli obiettivi, i criteri di intervento, le opere di urbanizzazione, le dotazioni pubbliche e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale da attuare nell'ambito del Piano;

**DATO ATTO** delle risultanze della relazione istruttoria conclusiva del Settore Tecnico, dalla quale emerge che il Piano Attuativo mantiene invariati il dimensionamento urbanistico, la destinazione residenziale, la S.L.P. massima, le dotazioni minime e gli altri parametri fondamentali previsti dal P.G.T. e che le soluzioni progettuali definite in sede attuativa costituiscono specificazioni e adattamenti alle effettive condizioni dello stato dei luoghi, senza determinare variante al vigente P.G.T.;

**RILEVATO CHE:**

- la scheda AT.07 prevede, lungo via San Filastro, la realizzazione di marciapiede e pista ciclabile su sedi separate;
- in sede di progettazione esecutiva, a seguito del rilievo puntuale dello stato dei luoghi, è stata accertata una sezione stradale che non consente materialmente di realizzare i due percorsi su sedi separate garantendo adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità della viabilità;
- è stata pertanto sviluppata una soluzione mediante **percorso ciclopeditonale unitario**, ritenuta tecnicamente idonea al conseguimento dell'obiettivo sostanziale di miglioramento e messa in sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile;
- la soluzione ha acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale in data 13/07/2026 ed è stata ulteriormente illustrata nella nota tecnica del progettista Ing. Paolo Mondolo prot. n. 8026 del 01/09/2026;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica, che tale soluzione costituisca modalità attuativa tecnicamente compatibile con gli obiettivi della scheda AT.07 e non comporti variante al P.G.T.;

La convenzione individua infatti il percorso ciclopeditonale di via San Filastro tra le opere di urbanizzazione esterne al comparto.

**RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

- il progetto prevede la realizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e nere, della rete idrica, della rete antincendio, delle infrastrutture elettriche, telefoniche e dell'illuminazione pubblica;
- non è prevista la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano;
- la relazione istruttoria ritiene che l'indicazione relativa alla rete gas contenuta nella scheda AT.07, nell'ambito dell'elencazione dei sottoservizi, non costituisca elemento prescrittivo incidente sul dimensionamento, sulla destinazione urbanistica o sulle dotazioni pubbliche dell'intervento e che la mancata realizzazione della relativa rete non pregiudichi la funzionalità dell'insediamento;

**RITENUTO**, conseguentemente, che anche tale soluzione non determini difformità urbanisticamente rilevante rispetto al vigente P.G.T.;

Lo schema di convenzione conferma espressamente che non è prevista la rete di distribuzione del gas metano.

**DATO ATTO CHE:**

- in relazione alla S.L.P. di progetto pari a mq 3.500,00, la dotazione minima complessiva di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale è pari a mq **3.062,50**;
- la dotazione minima a parcheggio pubblico è pari a mq **700,00** e non è monetizzabile;
- il progetto prevede il reperimento di:
  - mq **711,80** destinati a parcheggio pubblico;
  - mq **325,36** destinati a parco pubblico attrezzato;
  - per complessivi mq **1.037,16** di aree da reperire fisicamente;
- la dotazione minima di parcheggio pubblico risulta pertanto integralmente soddisfatta e superiore alla quantità minima prevista;
- la residua superficie per servizi, pari a mq **2.025,34**, viene monetizzata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005;

**RITENUTO**, sulla base della relazione istruttoria, che il reperimento materiale dell'intera quota residua all'interno del comparto non risulti congruo e funzionale rispetto alla conformazione e all'assetto progettuale dell'intervento e che la relativa monetizzazione costituisca soluzione maggiormente funzionale all'interesse pubblico;

**STABILITO** che il valore unitario utilizzato per la monetizzazione è pari a euro **80,00/mq**, sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 21/04/2015, per un importo complessivo di euro **162.027,20**;

**DATO ATTO** che, prima della stipulazione della convenzione urbanistica, il Responsabile del Settore Tecnico attesterà la perdurante congruità del valore unitario rispetto ai criteri previsti dall'art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005 e la sua non inferiorità al costo di acquisizione di aree equivalenti;

La convenzione disciplina il reperimento e la monetizzazione delle aree secondo tali quantità e importi.

**DATO ATTO CHE:**

- il progetto di Rete Ecologica Comunale prevede:
  - un'area con funzione ecologica e ambientale "buffer" di mq **2.520,00** nella porzione nord dell'Ambito;
  - una fascia alberata a doppio filare lungo il margine est della superficie di mq **580,12**;
  - una ulteriore fascia alberata di mq **73,48**, in corrispondenza del parco pubblico, destinata alla cessione al Comune unitamente allo stesso;
- il progetto R.E.C. è stato sottoposto all'esame dell'Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino che, con comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 6422 del 10/07/2026, ha espresso parere favorevole allo screening di incidenza ed escluso la necessità dello studio di incidenza appropriata;
- in sede di approfondimento progettuale è stata rafforzata la fascia alberata lungo il margine con la zona agricola, incrementandone la funzione di schermatura e mitigazione ambientale;

**RILEVATO**, con particolare riferimento alla fascia alberata di mq 580,12, che la relazione istruttoria ha evidenziato:

- l'assenza di un accesso pubblico adeguato ai mezzi necessari alle operazioni di manutenzione;

- le conseguenti difficoltà gestionali che deriverebbero dalla futura acquisizione dell'area;
- gli oneri manutentivi che graverebbero nel tempo sul Comune;
- l'assenza di uno specifico interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'area, ferma restando la piena rilevanza pubblica della funzione ecologico-ambientale svolta dalla stessa;
- il mantenimento della funzione ambientale attraverso la permanente destinazione a mitigazione e compensazione, nonché l'obbligo di manutenzione a carico dell'Attuatore, dei successori e aventi causa;

**PRESO ATTO** della valutazione tecnico-urbanistica contenuta nella relazione istruttoria secondo cui la previsione di cessione della fascia alberata alla scadenza della convenzione non costituisce elemento essenziale del dimensionamento dell'Ambito né prescrizione la cui diversa modalità attuativa comporti variante al P.G.T.;

**RITENUTO** conseguentemente di prevedere la monetizzazione:

- dell'area buffer di mq 2.520,00;
- della fascia alberata lungo il margine est di mq 580,12;

per complessivi mq **3.100,12**, al valore unitario di euro 80,00/mq e quindi per complessivi euro **248.009,60**;

**DATO ATTO** che dette superfici rimarranno di proprietà privata ma conserveranno in modo permanente la destinazione di aree di mitigazione e compensazione ambientale, mediante apposito vincolo registrato e trascritto, e che la manutenzione resterà a carico dell'Attuatore, dei successori e aventi causa;

La convenzione individua espressamente le superfici, la monetizzazione e il vincolo ambientale perpetuo.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 7 delle N.T.A. del Piano dei Servizi, la dotazione aggiuntiva di standard di qualità è determinata in euro 70,00/mq di S.L.P. e, pertanto, in complessivi euro **245.000,00**;
- la scheda AT.07 prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti a **scomputo totale degli oneri di urbanizzazione** e, parzialmente, della dotazione aggiuntiva, secondo le determinazioni dell'Amministrazione comunale;
- l'Amministrazione ha stabilito di riconoscere a scomputo della dotazione aggiuntiva euro **50.000,00**, quale quota delle opere di urbanizzazione esterne al comparto, mentre euro **112.219,00**, corrispondenti al valore delle opere di mitigazione e compensazione previste dal progetto di Rete Ecologica Comunale, sono scomputati ai sensi dell'art. 32 delle N.T.A del P.G.T.;
- la quota residua della dotazione aggiuntiva da corrispondere in denaro è pertanto pari a euro **82.781,00**;
- il costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Attuativo è pari a euro **903.637,59**, di cui euro 669.102,48 per opere interne ed euro 234.535,11 per opere esterne;
- detratta dal valore complessivo delle opere la quota di euro **50.000,00** imputata alla dotazione aggiuntiva, residuano opere per complessivi euro **853.637,59** imputabili agli oneri di urbanizzazione primaria;
- gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per l'intervento, calcolati secondo le tariffe comunali vigenti, ammontano a euro **33.390,00**;

**RILEVATO**, pertanto, che il valore delle opere direttamente realizzate dall'Attuatore e imputabili agli oneri di urbanizzazione primaria risulta ampiamente superiore agli oneri dovuti;

**DATO ATTO**, conseguentemente, che gli oneri di urbanizzazione primaria risultano integralmente assolti mediante la realizzazione diretta delle opere e che nessuna somma è dovuta dall'Attuatore a tale titolo, senza che il maggior valore delle opere realizzate possa determinare alcun credito nei confronti del Comune;

**DATO ATTO ALTRESÌ** che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono quantificati in euro **59.850,00** e saranno corrisposti alla sottoscrizione della convenzione urbanistica;

La convenzione quantifica in € 245.000 la dotazione aggiuntiva, imputa € 50.000 alle opere esterne e € 112.219 alla R.E.C., determinando in € 82.781 il residuo da versare.

**DATO ATTO CHE:**

- le opere di urbanizzazione primaria e le aree a standard destinate al Comune saranno cedute gratuitamente a seguito dell'esito favorevole del collaudo tecnico-amministrativo;
- sino al collaudo la manutenzione e la responsabilità delle opere rimarranno in capo all'Attuatore;
- la convenzione sarà registrata e trascritta nei Registri Immobiliari e vincolerà l'Attuatore, i successori e gli aventi causa agli obblighi assunti;
- a garanzia degli obblighi convenzionali sono previste idonee garanzie finanziarie commisurate al valore delle opere di urbanizzazione interne ed esterne, delle aree a standard e delle opere di R.E.C.;

La convenzione disciplina il collaudo, la successiva cessione gratuita e la permanenza delle responsabilità dell'Attuatore fino al collaudo.

**DATO ATTO CHE:**

- la convenzione dovrà essere stipulata entro sei mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del Piano Attuativo;
- le opere di urbanizzazione e le aree a standard dovranno essere ultimate entro cinque anni dalla stipulazione;
- la convenzione avrà durata di dieci anni, fatte salve esclusivamente eventuali proroghe previste da disposizioni legislative;

**DATO ATTO** che la Commissione per il Paesaggio esprimerà il parere di compatibilità paesaggistica sul planivolumetrico – masterplan – nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva del Piano Attuativo e che, qualora dal parere derivassero modifiche sostanziali, dovrà essere rivalutata la necessità di una nuova adozione;

Lo schema di convenzione recepisce espressamente tale procedura.

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole dell'Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, prot. comunale n. 6422 del 10/07/2026;
- il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale del 13/07/2026;
- la nota tecnica dell'Ing. Paolo Mondolo prot. n. 8026 del 01/09/2026;
- il parere favorevole dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, prot. comunale n. 7924 del 27/08/2026;

- la relazione istruttoria conclusiva del Settore Tecnico prot. n. 8322 del 08/09/2026;

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, di procedere all'adozione del Piano Attuativo e del relativo schema di convenzione urbanistica;

**VISTI:**

- gli artt. 14 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per quanto applicabile;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente P.G.T. e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse e le motivazioni sopra riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della relazione istruttoria conclusiva del Settore Tecnico prot. n. 8322 del 08/09/2026, con la quale è stata attestata la conclusione positiva della fase istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 12/2005, nonché la conformità del Piano Attuativo al vigente P.G.T. e alle relative N.T.A.;
3. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 12/2005, il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato **"Ambito di Trasformazione AT.07 – via S. Filastro"**, P.E. n. 11480/2026, relativo alle aree catastalmente individuate al foglio 25, mappali 157, 159 e 160, costituito dagli elaborati progettuali depositati agli atti e dallo **schema di convenzione urbanistica allegato al presente provvedimento quale Allegato A**;
4. **DI DARE ATTO**, sulla base della relazione istruttoria del Responsabile del Settore Tecnico, che il Piano Attuativo è conforme al vigente Piano di Governo del Territorio e alle relative Norme Tecniche di Attuazione e **non comporta variante al P.G.T.**;
5. **DI DARE ATTO**, in particolare, che:
  - la soluzione progettuale mediante percorso ciclopedonale unitario lungo via San Filastro costituisce soluzione tecnicamente compatibile con gli obiettivi della scheda AT.07, tenuto conto delle effettive dimensioni della sede stradale e del parere favorevole della Polizia Locale;
  - la mancata realizzazione della rete gas non incide sulla conformità urbanistica del Piano, per le motivazioni tecniche esplicitate nella relazione istruttoria;
6. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005, la monetizzazione della quota residua di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale pari a mq **2.025,34**, al valore unitario di euro **80,00/mq**, per complessivi euro **162.027,20**, dando atto che la dotazione minima a parcheggio pubblico risulta integralmente reperita;
7. **DI STABILIRE** che, prima della stipulazione della convenzione urbanistica, il Responsabile del Settore Tecnico attesti la perdurante congruità del valore unitario di euro 80,00/mq ai criteri stabiliti dall'art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005 e la sua non inferiorità al costo di acquisizione di aree equivalenti;

8. **DI AUTORIZZARE** la monetizzazione dell'area con funzione ecologica e ambientale "buffer" di mq **2.520,00** e, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria e delle valutazioni di interesse pubblico ivi contenute, della fascia alberata lungo il margine est di mq **580,12**, per complessivi mq **3.100,12**, al valore unitario di euro 80,00/mq, per complessivi euro **248.009,60**;
9. **DI DARE ATTO** che le aree di cui al precedente punto, pur rimanendo di proprietà privata, manterranno in modo permanente la destinazione di aree di mitigazione e compensazione ambientale, con costituzione e trascrizione del relativo vincolo e con obbligo di manutenzione a carico dell'Attuatore, dei successori e degli aventi causa;
10. **DI DARE ATTO** che la superficie complessiva di mq **1.037,16**, di cui mq 711,80 destinati a parcheggio pubblico e mq 325,36 destinati a parco pubblico attrezzato, sarà ceduta gratuitamente al Comune secondo le modalità e i termini stabiliti nella convenzione urbanistica;
11. **DI DARE ATTO** che:
  - la dotazione aggiuntiva di standard di qualità è pari a euro **245.000,00**;
  - sono riconosciuti a scomputo della medesima euro **112.219,00** per le opere di mitigazione e compensazione della R.E.C. ed euro **50.000,00** quale quota delle opere di urbanizzazione esterne al comparto;
  - la quota residua della dotazione aggiuntiva da corrispondere in denaro è pertanto pari a euro **82.781,00**;
12. **DI DARE ATTO ALTRESÌ** che:
  - il valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria è pari a euro **903.637,59**;
  - detratta la quota di euro 50.000,00 imputata alla dotazione aggiuntiva di qualità, residuano opere per euro **853.637,59**;
  - gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti secondo le tariffe comunali vigenti ammontano a euro **33.390,00**;
  - il valore delle opere direttamente realizzate dall'Attuatore risulta pertanto superiore all'importo degli oneri dovuti;
  - gli oneri di urbanizzazione primaria risultano integralmente assolti mediante scomputo e nessuna somma è dovuta dall'Attuatore a tale titolo, fermo restando che il maggior valore delle opere realizzate non determina alcun credito nei confronti del Comune;
13. **DI DARE ATTO** che gli oneri di urbanizzazione secondaria, quantificati in euro **59.850,00**, saranno corrisposti contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica;
14. **DI DARE ATTO** che le garanzie finanziarie, i termini di realizzazione e collaudo delle opere, le modalità di cessione delle aree e delle opere e gli ulteriori obblighi posti a carico dell'Attuatore sono disciplinati dallo schema di convenzione urbanistica allegato;
15. **DI DISPORRE** che, prima dell'approvazione definitiva del Piano Attuativo, la Commissione per il Paesaggio esprima il parere di compatibilità paesaggistica sul planivolumetrico – masterplan – e che, qualora dal parere derivassero modifiche sostanziali, venga valutata la necessità di procedere ad una nuova adozione;
16. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 12/2005, il deposito della deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, presso la Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale e la comunicazione al pubblico mediante avviso all'Albo Pretorio;

17. **DI DARE ATTO** che, durante i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni;
18. **DI DARE ATTO** che la Giunta comunale provvederà all'approvazione definitiva del Piano Attuativo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, decidendo contestualmente sulle osservazioni eventualmente presentate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 12/2005;
19. **DI STABILIRE** che la convenzione urbanistica venga stipulata entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del Piano Attuativo, secondo quanto previsto dal relativo schema;
20. **DI DARE ATTO** che la convenzione urbanistica ha durata di dieci anni dalla stipulazione, fatte salve esclusivamente eventuali proroghe previste direttamente da disposizioni legislative, e che le opere di urbanizzazione e le aree a standard dovranno essere ultimate e collaudate entro cinque anni;
21. **DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione urbanistica allegato al presente provvedimento, trattandosi della fase di adozione del Piano Attuativo, potrà essere oggetto, in sede di approvazione definitiva, di correzione di errori materiali e refusi, nonché di precisazioni, coordinamenti testuali e adeguamenti non sostanziali necessari ad assicurarne la piena coerenza interna e il raccordo con la relazione istruttoria, con gli elaborati del Piano Attuativo e con le previsioni del vigente P.G.T., purché tali modifiche non incidano sul dimensionamento del Piano, sulle dotazioni minime di aree e servizi, sugli obblighi economici sostanziali posti a carico dell'Attuatore, né sugli altri elementi essenziali dell'assetto urbanistico adottato; resta fermo che eventuali modifiche aventi carattere sostanziale saranno valutate ai fini della necessità di una nuova adozione e pubblicazione.
22. **DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione urbanistica potrà essere coordinato e perfezionato in sede di approvazione definitiva nei limiti e secondo i criteri sopra indicati;
23. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Tecnico, successivamente all'approvazione definitiva, della sottoscrizione della convenzione, autorizzandolo ad apportare esclusivamente le ulteriori correzioni materiali e precisazioni formali necessarie alla stipulazione notarile, senza modifica degli elementi sostanziali approvati dalla Giunta.
24. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Tecnico dell'esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di consentire la tempestiva prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Attuativo;

con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto,**

IL PRESIDENTE  
SIMONINI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PEDERSINI ENRICA

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE  
PEDERSINI ENRICA